



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta  
DIREZIONE GENERALE WELFARE  
VETERINARIA  
PREVENZIONE SANITA' VETERINARIA

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano  
Tel 02 6765.1

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)  
[welfare@pec.regione.lombardia.it](mailto:welfare@pec.regione.lombardia.it)

Protocollo G1.2017.0023926 del 21/07/2017

Ai Direttori dei Dipartimenti Veterinari e  
Sicurezza degli Alimenti di origine animale

e, p.c.

Alla Direzione Sanitaria IZSLER  
Email: [direzione.generale@cert.izsler.it](mailto:direzione.generale@cert.izsler.it)

Al Reparto di Virologia IZSLER

All'OEVR

Al Centro di Referenza Nazionale per  
l'influenza aviaria

Alle Regioni Veneto, Emilia Romagna,  
Piemonte

DG Sanita' Animale e farmaco veterinario  
Email: [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

**Oggetto : Influenza aviaria – focolai di H5N8 HPAI in provincia di Mantova; misure di controllo e prevenzione; riferimenti normativi D.lvo 9/2010; OM 26/08/2005; provvedimento del MdS 8246 del 30/03/2017 e smi; DGR/X 5586/2016**

In relazione all'oggetto si trasmettono di seguito le misure che devono essere attuate e fatte rispettare sul nostro territorio a seguito della conferma di 3 focolai HPAI nella provincia di Mantova.

**Istituzione di una Zona di protezione (ZP) e sorveglianza (ZS)** che comprende gli allevamenti situati nel raggio di 3 e 10 Km attorno ai focolai: in tali zone sono in vigore le misure di cui al D.lvo 9/2010, formalizzate con il provvedimenti emanati dalle competenti ATS. In tali aree, oltre a quanto previsto dalla norma citata:

- È vietato l'ingresso in allevamento di qualsiasi automezzo, con l'esclusione di quelli dedicati al trasporto del mangime. Tali automezzi dovranno essere accuratamente disinfettati in ingresso ed uscita e il conducente dovrà evitare, per quanto possibile, di scendere dal mezzo, nel qual caso dovrà dotarsi di calzari monouso.
- L'ingresso in allevamento delle persone dovrà essere strettamente limitato a quelle dedicate

**Referente per l'istruttoria della pratica:** MARCO FARIOLI    Tel. 02/6765.3104

all'attività dell'allevamento.

- Prima di entrare nei capannoni, è fatto obbligo di indossare calzari monouso o calzature dedicate, per ogni singolo capannone e ingresso
- È vietata la profilassi immunizzante per via parentale, a meno che non sia effettuata da personale che presta normalmente la propria attività in quell'allevamento

**Attività di campionamento negli allevamenti di tacchini e ovaiole presenti nella ZP e ZS:**

- Raccolta di almeno 5 animali morti (2 volte la settimana) evitando di entrare in allevamento procedendo al campionamento tracheale nel seguente modo:
  - ° tacchini: direttamente in trachea sull'animale morto o una volta separata la testa alla base del collo, inserire il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale (non inviare testa/collo)
  - ° galline ovaiole: in ordine di priorità il campionamento deve essere effettuato con le modalità previste per i tacchini oppure inviando la testa e il collo oppure inviando la carcassa intera

Se non sono presenti animali morti o moribondi, saranno fatti unicamente i tamponi su gli animali vivi.

Durante l'attività di campionamento dovrà anche essere verificato il registro delle mortalità al fine di evidenziare eventuali anomalie. Tale attività potrà anche essere svolta con la collaborazione dei Veterinari delle filiere coinvolte.

**Allevamenti avicoli all'aperto:** in tutto il territorio regionale tale modalità di allevamento deve rispettare puntualmente le norme di biosicurezza previste dalla norma regionale (DGR X-5586/2016) e da quella nazionale.

**Norme di biosicurezza:** in tutto il territorio regionale, oltre al rispetto delle misure di biosicurezza previste dalla DGR X-5586/2016 e dalla OM 26/08/2015 e smi, in tutti gli allevamenti avicoli deve essere evitata qualsiasi possibilità di contatto diretto/indiretto con avifauna selvatica (ad es: cambiarsi le scarpe prima di entrare nei capannoni, utilizzando calzature dedicate unicamente ad ogni singolo capannone)

**Fiere/mostre/mercati/avicoli:** divieto di svolgimento di tali manifestazioni in tutto il territorio regionale.

**Movimentazione di tacchini da carne e galline ovaiole verso il macello:** in tutto il territorio regionale, ad esclusione delle ZP e ZS, l'invio al macello è vincolato all'esito favorevole di 20 tamponi tracheali per capannone (sino ad un massimo di 60 per allevamento), effettuati nelle 72 ore precedenti il primo carico. In tale occasione dovrà anche essere verificato il registro delle mortalità giornaliere.

In caso di riscontro di mortalità anomala o di evidenza di sintomi riferibili all'influenza o in presenza di anomalie, il carico dovrà essere bloccato e l'allevamento messo sotto sequestro per le analisi del caso.

**Separazione funzionale:** le Ditte e le Filiere avicole dovranno garantire una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra la Regione Lombardia, la Regione Veneto e la Regione Emilia Romagna.

**Segnalazione sospetti:** i proprietari/detentori e/o tecnici/veterinari degli allevamenti devono segnalare prontamente al competente Dipartimento Veterinario (DV) casi di mortalità anomala, cali di produzione e di consumo del mangime. A seguito di tale segnalazione, il competente DV deve verificare il numero dei morti all'interno di ogni capannone e conferire all'IZSLER almeno 15 soggetti distribuiti nei diversi capannoni coinvolti.

Le succitate misure sono immediatamente applicabili.

Ringraziando per l'attenzione, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.  
LAURA GEMMA BRENZONI